

COMUNE DI ROCCABERNARDA
(Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 29.12.2010

OGGETTO: Approvazione Regolamento Passi Carrabili.

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17.25 in Roccabernarda, nella sala consiliare sita in Via della Resistenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con lettera d'invito del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Rosa prot. n. 7382 in data 23.12.2010, nei modi e termini prescritti, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica, nelle persone dei Signori:

N.D.	Cognome e Nome	P	A	N.D.	Cognome e Nome	P	A
1	Pugliese Vincenzo	X		10	Facente Nicola	X	
2	Macri Leonardo		X	11	Garofalo Antonio		X
3	Bonofiglio Tommaso	X		12	Patarino Gaetano	X	
4	Rosa Vincenzo	X		13	Scalise Armando		X
5	Piro Luigi	X		14	Bilotta Francesco		X
6	Bonofiglio Giuseppe		X	15	Piro Giuseppe		X
7	Verzina Nicola	X		16	Iaquinta Maria		X
8	Calzone Salvatore	X		17	Mauro Giuseppina		X
9	Rosa Francesco	X					

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Pugliese Francesco.

Componenti assegnati: 17 Consiglieri (compreso il Sindaco)

Consiglieri presenti : N. 9

Consiglieri assenti : N. 8.

Assume la Presidenza il Sig. Rosa Francesco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

Relaziona il cons. Piro Luigi ed illustra i dati del Regolamento comunale per i passi carrabili.
Si da atto che alle ore 18.35 entra in aula il consigliere Macri Leonardo.
Presenti n. 10 consiglieri ed assenti n. 7 consiglieri.

Il Consiglio Comunale

Visti:

- Gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione;
- Gli articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;

Visto il **Regolamento comunale per i passi carrabili**, composto da n. 12 (dodici) articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il suddetto Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dei passi carrabili.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del sopra citato Regolamento;

Dato atto, che il Regolamento in parola entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, riportato in calce;

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano;

delibera

- Di approvare il **Regolamento comunale per i passi carrabili**, composto da n. 12 (dodici) articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che il Regolamento in parola entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, così come stabilito dall'art. 11 dello stesso Regolamento.
- Di demandare al Responsabile del Servizio tecnico, gli adempimenti discendenti dal presente atto.

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

(Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada
Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI ROCCABERNARDA 29/12/2010, N° 20

Art. 1	Contenuto del regolamento	
Art. 2	Definizione di passo carrabile	
Art. 3	Autorizzazione alla costruzione	
Art. 4	Ufficio comunale competente	
Art. 5	Spese e cauzione	
Art. 6	Formalità del provvedimento di autorizzazione -procedimento-	
Art. 7	Oneri a carico del richiedente	
Art. 8	Riconoscimento del passo carrabile	
Art. 9	Passo carrabile di accesso a più proprietà	
Art.10	Provvedimenti e Sanzioni	
Art.11	Entrata in vigore	
Art.12	Norma finale di rinvio	

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed alla modifica di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo, granito od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati o in concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o apportate modifiche a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

Art. 4

Uffici comunali competenti

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio urbanistica che vi provvede sentito il parere del comando di polizia municipale e dell'ufficio tasse e tributi.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa eventuale cauzione.

Art. 5

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione -procedimento-

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29; nonché gli estremi dell'avvenuto pagamento della tassa di cui al successivo art. 7.

Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito dell'ufficio tecnico settore urbanistica, avrà cura dell'iter procedimentale dell'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Una volta completata l'istruttoria e rilasciata l'autorizzazione, trasmettere copia della stessa all'ufficio tributi per la determinazione dell'importo dovuto.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7

Oneri a carico del richiedente

Ogni passo carrabile è assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico, secondo le normative vigenti in materia. (TOSAP)

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al punto precedente, non si applica in presenza di "accessi a raso" cioè senza modifica della sede stradale o del marciapiede. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle forze di polizia, carabinieri ecc., le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio.

Art. 8

Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione deve indicare il numero e la data della autorizzazione.

Art. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati.

Art. 10

Provvedimenti e Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt.106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti coloro che realizzino o mantengono passi carrabili senza la preventiva autorizzazione sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione di 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 12

Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia e se necessita di un regolamento attuativo che esplicita nei dettagli il presente regolamento da approvare da parte della Giunta Comunale.

Timbro

PRESIDENTE C.C.
F.TO ROSA FRANCESCO

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PUGLIESE FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUIGI PIRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, della su stesa deliberazione viene iniziata oggi 27 GEN. 2011 la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi.

Timbro

(Registro pubblicazione n. 100)

Roccamandara, li 27 GEN. 2011

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
RIZZA SALVATORE

E' COPIA CONFORTE ALL'ORIGINALE

27 GEN. 2011

